



CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

COMUNE DI CAPRIE

ORDINANZA

N. 19 DEL 05/07/2019

OGGETTO:

DISCIPLINA DEL DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE, VENDITA ED UTILIZZO DI BOTTIGLIE DI VETRO E LATTINE NELLE AREE INTERESSATE DALLO SVOLGIMENTO DELLE PUBBLICHE MANIFESTAZIONI

IL SINDACO

Premesso che i commi 1 e 2 dell'art. 54 del D.LGS 267/2000 stabiliscono che "Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo" sovrintende:

- a) All'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
- b) Allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di Polizia Giudiziaria;
- c) Alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il Prefetto;

Considerato che il presente provvedimento compete al Signor TORASSO GIAN ANDREA quale Sindaco di questo Ente;

Ritenuta la necessità di adottare misure atte a disciplinare l'incolumità pubblica e l'ordine pubblico, al fine di consentire una sicura e conforme programmazione delle manifestazioni, per prevenire situazioni di criticità per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, causate dal consumo di bevande in bottiglie, contenitori, o bicchieri di vetro nelle zone interessate e che potrebbero concorrere a creare tra i partecipanti alle medesime comportamenti pericolosi per la pubblica incolumità;

Richiamato il Decreto Legge 20/02/2017, n. 14 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" convertito in Legge 18/04/2017, n. 48;

Considerata la Circolare del Ministero dell'Interno a firma del Capo della Polizia Gabrielli Prot. n. 555/OP/001991/2017/1 del 07/06/2017, concernente le nuove regole in materia di safety e security nelle manifestazioni pubbliche;

Nella Circolare sopracitata, tra le misure attinenti alla safety, proprio della organizzazione delle manifestazioni pubbliche, viene indicata "la valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 01 Luglio 2019 con la quale è stato approvato il programma delle feste patronali 2019;

Per i motivi in premessa:

ORDINA:

- 1) E' fatto assoluto divieto di chiunque, in occasione e nelle aree interessate dalle manifestazioni nel territorio del comune di Caprie che interessano luoghi pubblici o aperti al pubblico, di somministrare e/o vendere tutte le bevande alcoliche e non alcoliche in bottiglie, contenitori o bicchieri di vetro e lattine. La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta, di plastica o di altro materiale riciclabile nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o la vendita.
- 2) E' vietato detenere e portare, nelle aree interessate dalle manifestazioni, bevande soggette ai divieti sopra esplicitati, sia per uso personale, che con l'intento di distribuirle agli astanti, anche se a titolo gratuito.
- 3) Il divieto di cui al precedente punto 1 non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e dei dahors;

AVVERTE:

- che, fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle Leggi e Regolamenti già in vigore, ai sensi dell'Articolo 10 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni delle disposizioni di cui al punto 1) della presente Ordinanza, si applica la sanzione nelle misure pari a :
MIN. € 50,00 - MAX € 500,00. Il pagamento in misura ridotta è stabilito nel doppio del minimo edittale, pari a € 100,00;
- per le violazioni delle disposizioni di cui ai punti 2) e 3) della presente Ordinanza, si applica la sanzione pari a :

MIN. € 25,00- MAX € 250,00. Il pagamento in misura ridotta è stabilito nel doppio minimo edittale, pari a € 50,00;

AVVERTE ALTRESI:

che, ai sensi dell'Articolo 3- comma 4° della Legge 07/08/1990, n. 241 contenente " Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale al TAR di TORINO, entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque della piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari, ovvero co ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Il personale dell'Ufficio Polizia Municipale e degli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

Il presente provvedimento viene comunicato al Prefetto, ai sensi dell'art.54, comma 4 del D.Lgs.267/2000.

La presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Caprie e alla stessa verrà garantita la più ampia pubblicità.

CAPRIE, li 05/07/2019

IL SINDACO

Firmato digitalmente

F.to: Gian Andrea Torasso